

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FABRIZIO ANZALONE SEGUITO GARA CARRARESE/CELANO OLIMPIA DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara), dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRITIUM/CALCIO LECCO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO DELL'A.S. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DIAW DOUDOU SEGUITO GARA FOGGIA/ATLETICO ROMA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S. Atletico Roma F.C. di Roma, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Diaw Doudou in 2 giornate effettive di gara ed ammenda di €1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/ATLETICO ROMA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BURRAI SALVATORE SEGUITO GARA SIRACUSA/FOGGIA DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 5.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma l'8 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete